

# FAQ - Rinuncia ed Abbandono supplenza

Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio

*La presente raccolta di FAQ è redatta in stretta aderenza al testo letterale dell'Articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale. Costituisce uno strumento di consultazione rapida per il personale docente in merito alle conseguenze giuridiche derivanti da rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono.*

## SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SUPPLENZE DA GAE / GPS

### FAQ 1: Qual è la condizione indispensabile per poter iniziare formalmente il servizio?

Ai sensi del comma 1, la stipula del contratto di lavoro costituisce la condizione necessaria e imprescindibile per la successiva presa di servizio.

### FAQ 2: Cosa succede in caso di rinuncia a una supplenza da GAE o GPS o di mancata presa di servizio?

La rinuncia all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche (art. 2, comma 6, lett. a e b), sia da GAE che da GPS.

### FAQ 3: Se incorro nella sanzione da GAE/GPS per rinuncia, questa si estende anche alle Graduatorie d'Istituto?

Sì. In caso di esaurimento o incapienza delle GAE/GPS, la sanzione si applica anche per il conferimento delle supplenze sulla base delle graduatorie di istituto, nonché per le procedure di interpellato/copertura di cui all'articolo 14, comma 22.

### FAQ 4: Per quali classi di concorso o posti opera la sanzione da GAE/GPS per rinuncia o mancata presa di servizio?

La sanzione si applica a tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo.

### FAQ 5: Qual è la durata temporale degli effetti sanzionatori per la rinuncia da GAE/GPS?

Gli effetti sanzionatori permangono per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

### FAQ 6: Quali sono le conseguenze specifiche in caso di abbandono del servizio per supplenze da GAE/GPS?

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia a lungo termine (31 agosto e 30 giugno) sia brevi/temporanee (art. 2, comma 6, lettere a, b e c) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

## SEZIONE II: SUPPLENZE CONFERITE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO (GI)

### **FAQ 7: Cosa comporta la rinuncia a una proposta contrattuale su posto comune da Graduatoria di Istituto?**

Per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la rinuncia a una proposta contrattuale, alla sua proroga o conferma (anche a titolo di completamento) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado.

### **FAQ 8: La mancata risposta o la mancata presa di servizio dopo l'accettazione da Graduatoria di Istituto equivalgono a una rinuncia?**

Sì. La mancata risposta nei termini previsti a una qualsiasi proposta di contratto (qualora la comunicazione della scuola debba considerarsi regolare) e la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione producono i medesimi effetti della rinuncia esplicita.

### **FAQ 9: Quali sono gli effetti sanzionatori se un docente specializzato rinuncia a una proposta su posto di sostegno da GI?**

La rinuncia a una proposta, proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato un'altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per il relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

### **FAQ 10: Quali sono le conseguenze in caso di abbandono del servizio relativamente a un contratto stipulato da Graduatoria di Istituto?**

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a, b e c) per tutte le graduatorie, classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

## SEZIONE III: CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA, OPZIONI E SANZIONI GRAVI

### **FAQ 11: Il personale in servizio su supplenza breve può lasciarla per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche?**

Sì, ai sensi del comma 3, il personale in servizio su una supplenza breve e temporanea (art. 2, comma 6, lettera c) ha la facoltà di lasciare tale supplenza per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche (lettere a e b).

### **FAQ 12: Se decido di non esercitare la facoltà di lasciare la supplenza breve per una supplenza annuale, subisco sanzioni?**

No. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che sceglie di non esercitare detta facoltà, mantenendo l'incarico breve precedentemente conferito.

### **FAQ 13: Quali sono le conseguenze se si incorre nei provvedimenti disciplinari o di dispensa indicati al comma 4?**

I soggetti incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), e) e f) sono depennati da GAE, GPS e GI. Quelli di cui alle lettere c) e d) sono esclusi limitatamente alla specifica classe di concorso o tipologia di posto della dispensa. In ogni caso, si provvede alla risoluzione immediata dell'eventuale contratto e il servizio prestato viene dichiarato non valido ai fini giuridici.

**RIASSUNTO OPERATIVO RIGIDO:** L'abbandono del servizio, sia esso relativo a nomine da GPS o da GI, azzerava completamente la possibilità di ricevere incarichi di qualsiasi natura (comprese le supplenze brevi) su qualunque classe di concorso per l'intera durata (biennale/triennale) di vigenza delle graduatorie.